

OGGETTO	ROTTAMAZIONE-QUATER DELLE CARTELLE – ISTANZA TELEMATICA
RIFERIMENTI	ART. 1, CO. 231 E SEGG., L. n. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO 2023)
CIRCOLARE DEL	23/01/2023


Sintesi: l'Agenzia delle entrate riscossione a annunciato di aver messo a disposizione l'apposito applicativo on-line per la presentazione della domanda di "Rottamazione-quater" dei ruoli (che, al contrario delle passate rottamazioni, non ammette più trasmesso tramite PEC agli appositi indirizzi dell'Agenzia entrate). La trasmissione telematica andrà effettuata entro il 30/04/2023.

Come noto, la legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata (cd. "Rottamazione-quater")

- i debiti risultanti dei **carichi** (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad "avvisi di addebito" Inps, privi della formazione di un "ruolo");
- **affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022**
 - **col pagamento del capitale**, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate
 - **senza sanzioni** incluse negli stessi carichi, **interessi** (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché **dell'aggio**.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha pubblicato sul proprio sito l'apposita procedura per l'invio telematico delle istanze di adesione.

A differenza delle precedenti definizioni agevolate dei ruoli, l'istanza non può più essere presentata tramite PEC agli appositi indirizzi a suo tempo forniti dall'AdE-R.



Casse previdenziali: con propria delibera, da assumere entro il 31/03/2023, le "Casse professionali" potranno aderire alla procedura.

RUOLI INCLUSI IN PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

Possono essere estinti i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione in passato e già oggetto di precedenti procedure di rottamazione; in particolare è ammesso:

- non solo includere i ruoli riferiti a rottamazioni dalle quali si è decaduti (per insufficiente/tardivo versamento delle rate)
- ma farvi confluire anche **piani di rateazione ancora regolarmente in essere**, come espressamente indicato nel Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 20/01/2023.



N.B.: considerato che la Rottamazione-quater è più conveniente rispetto precedenti Rottamazioni, considerato che non risultano dovuti neppure:

- gli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo**
- e l'**aggio** dovuto all'agente della riscossione

si ritiene possibile procedere:

- ✓ **a cessare il pagamento delle rate** delle precedenti rottamazioni
- ✓ **includendo i relativi ruoli nella Rottamazione-quater**



Nota: il citato Comunicato di AdE-R, in relazione ai contribuenti decaduti per mancato pagamento, chiarisce che la nuova definizione agevolata consente di versare il solo "importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio".

E' pertanto, presumibile che, in tal caso:

- rimangano dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (in sostanza al interessi dovrebbero rientrare anche nel nuovo piano di rateazione che sarà consegnato)
- peraltro andrà chiarito se il concetto si applica anche nel caso in cui non si sia decaduti dalla precedente rateazione.

Le procedure di definizione agevolata pregresse interessate sono le seguenti:

- "Rottamazione originaria" ex art. 6, co. 2, DL n. 193/2016
- "Rottamazione-bis", ex art. 1, co. 5, DL n. 148/2017
- "Rottamazione-ter", ex art. 3, co. 5, DL n. 119/2018
- "Saldo e stralcio" ex art. 1, co. 189, L. n. 145/2018 dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica
- riapertura della "Rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, co. 1 e 2, DL n. 34/2019.

N.B.: a differenza rispetto al passato, **non è prevista alcuna ipotesi di "confluenza automatica"** dei debiti ancora da pagare riferiti alle **precedenti rottamazioni**.

Come anticipato, spetta al contribuente decidere se procedere a tale confluenza, o meno.


I NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento di quanto dovuto andrà effettuato, alternativamente:

- in **unica soluzione entro il 31/07/2023**
- o in un **numero massimo di 18 rate** di pari importo, da corrispondere alle seguenti scadenze:

Rata	Entità rispetto al dovuto	Scadenza	Interessi
1° rata	10%	Entro il 31/07/2023	-
2° rata	10%	Entro il 31/11/2023	al 2% annuo a decorrere dal 1/08/2023
Dalla 3° rata in poi	Pari importo (Imp. residuo/n° rate residue)	A decorrere dal 2024 in 4 rate annuali: 28/02; 31/05; 31/07 e 30/11 di ciascun anno	

"Lieve inadempimento": il tardivo versamento delle somme dovute (unica soluzione o le singole rate) **non superiore a 5 giorni** non rende inefficace la definizione, nè rende dovuti interessi



ASPETTI PROCEDURALI

L'agente della riscossione, **entro il 30/06/2023:**

- deve **comunicare al debitore quanto dovuto** per la definizione, incluso l'importo delle singole rate e la data della loro scadenza



Nota: i dati sono disponibili anche nell'area riservata del sito internet dell'Agente della riscossione; in ogni caso, sono messi a disposizione anche tutti i dati necessari a individuare i carichi definibili.

- anche tenendo conto di quelle stralciate (carichi non superiori ad € 1.000).

ISTANZA PER LA ROTTAMAZIONE

Come anticipato, il debitore deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata

- ✓ tramite dichiarazione da presentare le modalità esclusivamente telematiche **entro il 30/04/2023**
- ✓ dove il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Entro il medesimo termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata.



N.B.: la dichiarazione va presentata anche in presenza di pagamenti parziali che risultano capienti rispetto alle somme dovute per la definizione agevolata.

A tal fine occorre in primo luogo accedere all'apposito menu, tramite accesso nell'area riservata sul sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione (tramite SPID, CIE, CNS o credenziali utilizzate per l'Agenzia delle entrate o per l'Inps)

Va successivamente, scelto se attivare la Rottamazione-quater o verificare precedenti Rottamazioni:

Una volta fatto accesso alla definizione Rottamazione-quater, si apre la seguente finestra:

Definizione agevolata —

Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata

Comunicazione delle somme dovute

Sospendi la riscossione +

Documenti +

Appuntamenti e contatti +

Delega un intermediario

Se Mi Scordo

Visualizza la password per gli atti depositati presso InfoCamere

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Dati Intestatario dei carichi

Nome:* Mario

Cognome:* Rossi

Codice Fiscale:* RSSMRA...

Data di nascita:* (gg/mm/aaaa) ...

Provincia di nascita:* ...

Comune di nascita:* ...

Domiciliazione ⓘ

Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Provincia:* Trento

Comune:* Trento

Indirizzo:* Viale Mazzini 5

Cap:* 38100

Telefono: ⓘ ...

Presso (indicare eventuale domiciliatario): ...

Casella PEC: ...

Conferma casella PEC: ...

Informazioni di contatto ⓘ

e-mail:* ...

Conferma e-mail:* ...

Inserimento cartelle/avvisi

Inserisci il numero della cartella/avviso che vuoi ricomprendere nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata ⓘ

Numero Cartella/Avviso: ⓘ 07720220022439778000

Aggiungi

Va individuata la
Cartella da rottamare

A questo punto viene richiesto di indicare:

- ✓ se si intende definire solo alcuni carichi all'interno della cartella di pagamento/avviso esecutivo
- ✓ il numero di rate nelle quali si intende suddividere il debito.

Numero Cartella/Avviso: ⓘ

Aggiungi

Rif. numero progressivo	Numero Cartella/Avviso
1	07720220022439778000

Cancella

Nel solo caso in cui, rispetto alle cartelle/avvisi sopra indicati, vuoi aderire alla Definizione agevolata **solo** per alcuni dei carichi contenuti nelle predette cartelle/avvisi, inserisci nel riquadro che segue il "numero progressivo" di riferimento della cartella/avviso interessata e l'identificativo del carico per il quale intendi aderire alla Definizione agevolata.

Nel caso in cui non venga indicato alcun specifico carico, la dichiarazione di adesione si considera presentata per **tutti i carichi** contenuti nelle cartelle/avvisi sopra riportati.

La compilazione del riquadro sottostante **non è** pertanto obbligatoria.

Rif. numero progressivo: Identificativo carico: ⓘ

Aggiungi

Modalità di pagamento : *

Dichiara altresì di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata con la seguente modalità ⓘ

☐ Unica soluzione

oppure

☐ Nel numero massimo di rate previste dalla norma ⓘ

oppure

☐ Nel seguente NUMERO DI RATE ⓘ

(indicare un numero di rate compreso tra 2 e 17)

Avanti Indietro

E' possibile:

- definire l'intera cartella (il rigo non si compila)
- o individuare i singoli carichi in essa da rottamare

Indicare l'eventuale
pagamento a rate
(max 18)

Infine, è richiesto l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.